

Anno CXLI - Numero 2

Roma, 31 gennaio 2020

Pubblicato il 31 gennaio 2020



**BOLLETTINO
UFFICIALE
del Ministero
della Giustizia**

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Decreto ministeriale 20 novembre 2019 - Individuazione dei Centri per la giustizia minorile e Servizi minorili. Pag. 1

P.D.G. 16 dicembre 2019 - Disciplina delle prove teoriche o pratiche a cui devono essere sottoposte le unità di personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, giudicate inidonee all'espletamento dei servizi di polizia, che abbiano richiesto il trasferimento nei ruoli amministrativi del Ministero della Giustizia » 5

CASSA MUTUA NAZIONALE TRA I CANCELLIERI E SEGRETARI GIUDIZIARI

Bilancio preventivo per l'esercizio 1° gennaio - 31 dicembre 2020 Pag. 7

LIBERE PROFESSIONI

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

Regolamento delle funzioni disciplinari dell'Ordine dei giornalisti. Pag. 8

Regolamento per l'organizzazione, la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti » 9

CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI

Comunicato concernente i risultati delle elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio dell'Ordine nazionale dei tecnologi alimentari Pag. 15

PARTE SECONDA

ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Conferimento delle funzioni direttive giudicanti. Pag. 16

Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti » 16

Conferma nelle funzioni semidirettive giudicanti » 16

Conferma nelle funzioni semidirettive requirenti » 16

Collocamenti fuori dal ruolo organico della Magistratura e conferma » 16

Riassegnazione. » 17

Applicazioni extradistrettuali e proroghe. » 17

Conferma della nomina a Commissario per la liquidazione degli usi civici » 17

Variazione di dati anagrafici » 17

Positivo superamento della sesta valutazione di professionalità. » 17

Positivo superamento della quarta valutazione di professionalità. » 17

Positivo superamento della seconda valutazione di professionalità. » 18

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Comunicati concernenti nomine e conferme di consiglieri onorari delle Sezioni per i minorenni presso le Corti di Appello, per il triennio 2020 - 2022. Pag. 18

Comunicati concernenti nomine e conferme di giudici onorari dei tribunali per i minorenni, per il triennio 2020 - 2022 » 19

30-431100200131

€ 4,00

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Decreto ministeriale 20 novembre 2019 - Individuazione dei Centri per la giustizia minorile e Servizi minorili.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

VISTO il regio decreto-legge 26 luglio 1934, n. 1404, convertito dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, recante Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni e, in particolare, l'articolo 1 che concerne la composizione dei centri di rieducazione per i minorenni;

VISTA la legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, recante Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;

VISTO il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, recante Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;

VISTO il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 e, in particolare, il comma 311 dell'articolo 1, che ha incrementato di sette unità la dotazione organica dei dirigenti del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 e successive modificazioni, concernente Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure private della libertà;

VISTO il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia del 23 ottobre 1989, concernente l'istituzione dei Centri per la giustizia minorile;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia del 23 ottobre 1989, concernente l'istituzione dei Servizi minorili;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia del 16 maggio 2007, concernente l'individuazione delle unità dirigenziali di livello non generale presso il dipartimento per la giustizia minorile e, in particolare, la tabella B relativa ai Servizi minorili della giustizia dipendenti dai Centri per la giustizia minorile;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia del 17 novembre 2015, concernente l'individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonché l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia del 15 febbraio 2019 relativo all'individuazione di sette sedi dirigenziali non generali di istituti penali per i minorenni;

CONSIDERATA la necessità di provvedere all'individuazione delle direzioni dei Servizi minorili della giustizia presso i Centri per la giustizia minorile, nonché all'individuazione delle articolazioni interne dei medesimi Centri e Servizi;

RITENUTO opportuno, anche alla luce delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 121 del 2018, che evidenziano la rilevanza dei rapporti con gli enti locali territoriali, ricomprendere l'Istituto penale per minorenni di Pontremoli (Massa Carrara) nella competenza regionale del Centro per la giustizia minorile per la Toscana e l'Umbria;

RITENUTO opportuno, in taluni contesti ambientali, ricondurre uno o più Servizi minorili alla medesima direzione per un impiego ottimale del personale, salvaguardando comunque la specificità del servizio reso;

SENTITE le organizzazioni sindacali di settore;

Decreta:

Art. 1.

(Servizi minorili della Giustizia)

1. I Servizi minorili della giustizia sono individuati nella tabella A allegata al presente decreto di cui fa parte integrante.
2. Le direzioni dei Servizi minorili della Giustizia, dipendenti dai Centri per la giustizia minorile, con relativi Servizi minorili annessi e sedi distaccate, sono individuati nella medesima tabella A.

Art. 2.

(Sedi recapito degli Uffici di servizio sociale per minorenni)

1. Il Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, su proposta del Direttore del Centro per la giustizia minorile, può attivare con proprio provvedimento sedi temporanee di recapito per gli Uffici di servizio sociale per minorenni.

Art. 3.

(Attività di formazione)

1. Il Centro per la giustizia minorile supporta, nel territorio di competenza, le attività di formazione, aggiornamento e specializzazione del personale e le iniziative formative e di aggiornamento della Direzione generale della formazione e dei Provveditorati regionali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Art. 4.

(Aree funzionali)

1. I Centri per la giustizia minorile sono organizzati in quattro aree funzionali:
 - a) Area I - Affari generali e personale,
 - b) Area II - Attuazione dei provvedimenti giudiziari,
 - c) Area III - Amministrazione contabile,
 - d) Area IV - Sicurezza e servizi di polizia penitenziaria.

2. Ad ogni area è preposto un funzionario in qualità di responsabile, individuato secondo le modalità previste dal vigente CCNL per il personale del comparto funzioni centrali e dai vigenti accordi per il personale di polizia penitenziaria.

Art. 5.

(Area affari generali e personale)

1. L'Area I - Affari generali e personale, gestisce i processi di supporto organizzativo necessari per lo svolgimento delle attività attribuite ai Centri per la giustizia minorile.
2. Al personale addetto all'area di cui al comma 1 sono assegnati i seguenti compiti:
 - a) affari generali, personale e relazioni sindacali;
 - b) protocollo, corrispondenza e archivio;
 - c) servizio di prevenzione e protezione per la tutela della salute nei luoghi di lavoro;
 - d) servizi amministrativi inerenti la trasparenza e la prevenzione della corruzione e l'accesso agli atti;
 - e) contenzioso.
3. Il responsabile dell'area cura, altresì, le attività gestionali delegate dal direttore del Centro per la giustizia minorile.

Art. 6.

(Area attuazione dei provvedimenti giudiziari)

1. L'Area II - Attuazione dei provvedimenti giudiziari, supporta il direttore del Centro per la giustizia minorile nell'attuazione degli indirizzi e delle direttive del Dipartimento, nella promozione sul territorio di progetti di intervento e di inclusione finalizzati al reinserimento sociale e alla riduzione della recidiva, nella stipula di convenzioni e protocolli operativi con enti e con associazioni del privato sociale.
2. Al personale addetto all'area di cui al comma 1 sono assegnati i seguenti compiti:
 - a) programmazione interdistrettuale e monitoraggio delle attività e degli interventi;
 - b) attuazione degli accordi e dei protocolli stipulati con le Regioni, gli enti locali ed il privato sociale;
 - c) verifiche sulle comunità private convenzionate;
 - d) attività inerenti la gestione e la diffusione dei dati gestionali e statistici;
 - e) controllo di gestione.
3. Il responsabile dell'area cura, altresì, le attività gestionali delegate dal direttore del Centro per la giustizia minorile.

Art. 7.

(Area amministrazione contabile)

1. L'Area III - Amministrazione contabile, gestisce i processi amministrativo contabili atti a garantire lo svolgimento delle attività demandate ai Centri per la giustizia minorile e ai Servizi minorili da esso dipendenti.
2. Al personale addetto all'area di cui al comma 1 sono assegnati i seguenti compiti:
 - a) supporto nella programmazione interdistrettuale delle attività e degli interventi;
 - b) salvaguardia delle dotazioni di bilancio attribuite e dei limiti di spesa dei direttori del Centro e dei Servizi minorili;
 - c) attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi e per i lavori;
 - d) coordinamento delle tenute delle contabilità del materiale, degli inventari e delle gestione di fondi di bilancio;
 - e) consegnatario dei beni del Centro per la giustizia minorile.

3. Il responsabile dell'area cura, altresì, le attività gestionali delegate dal direttore del Centro per la giustizia minorile.

Art. 8.

(Area sicurezza e servizi di Polizia penitenziaria)

1. L'Area IV - Sicurezza e servizi di Polizia penitenziaria, supporta il Direttore del Centro nell'attuazione degli indirizzi e delle direttive del Dipartimento in materia di sicurezza e nel coordinamento dei servizi di Polizia penitenziaria del Centro e dei Servizi minorili da esso dipendenti.
2. Al personale addetto all'area di cui al comma 1 sono assegnati i seguenti compiti:
 - a) impiego coordinato del personale di polizia penitenziaria e delle risorse tecniche a disposizione per far fronte a fatti o situazioni pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza dei Servizi minorili dipendenti dal Centro di giustizia minorile;
 - b) monitoraggio dei servizi di accompagnamento, traduzione e piantonamento sul territorio di competenza, impartendo, nei casi di necessità e urgenza, le opportune disposizioni;
 - c) trattazione della documentazione classificata e coordinamento delle attività inerenti le banche dati SDI e DNA;
 - d) gestione degli apparati radio, degli apparati tecnici, dell'armamento, dell'equipaggiamento e dei veicoli in dotazione ai Reparti di Polizia penitenziaria del Centro e alle strutture minorili dipendenti;
 - e) attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento tecnico operativi del personale del Corpo di Polizia penitenziaria.
3. Il responsabile dell'area cura, altresì, le attività gestionali delegate dal direttore del Centro per la giustizia minorile.

Art. 9.

(Organizzazione dei Servizi minorili)

1. Le direzioni dei Servizi minorili di cui all'articolo 1, diversi dagli Istituti penali per i minorenni, sono organizzate dal dirigente del Centro per la giustizia minorile su proposta del direttore, tenuto conto della ripartizione in aree dei Centri per la giustizia minorile di cui agli articoli da 4 a 8 e sulla base della gravosità delle attività e del personale in dotazione.
2. Nelle direzioni dei Servizi minorili il cui direttore pro tempore non è funzionario delegato e non è prevista l'Area III - Amministrazione contabile, la gestione dei beni è affidata ad un "consegnatario" individuato tra il personale, non necessariamente contabile, dell'Area I - Affari generali e personale.

Art. 10.

(Organizzazione degli Istituti penali per minorenni)

1. Gli Istituti penali per minorenni sono organizzati secondo quanto previsto dalla vigente disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, dall'ordinamento penitenziario, dal regolamento degli istituti penitenziari e dalle altre specifiche normative di settore.
2. Il direttore dell'Istituto penale per minorenni opera nell'ambito delle direttive generali emanate dal dirigente del Centro per la giustizia minorile ai sensi del articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.

Art. 11.

(Direzione di unità organizzative)

1. Ai Servizi minorili annessi ad una unica direzione, il Direttore del Centro per la giustizia minorile, su proposta del direttore, può nominare un funzionario che sovrintende alle attività del medesimo servizio.
2. Ai Servizi minorili annessi ad una unica direzione, il direttore, su proposta del comandante di reparto e secondo i criteri previsti dagli accordi di settore, può nominare un coordinatore per il servizio di polizia penitenziaria riguardante il Servizio annesso.

Art. 12.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Tutti i Servizi minorili non indicati nella tabella A allegata al presente decreto si intendono soppressi.
2. Le funzioni del soppresso Centro di prima accoglienza di Taranto sono assunte dal Centro di prima accoglienza di Lecce.
3. L'Istituto penale per minorenni di Pontremoli viene posto alle dipendenze del Centro per la giustizia minorile per la Toscana e l'Umbria dal 1.7.2020, data entro la quale dovranno essere completate le procedure amministrative e contabili di trasferimento delle competenze tra il Centro per la giustizia minorile per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria e il Centro per la Giustizia minorile per la Toscana e l'Umbria.
4. Tutte le attività amministrative e contabili eventualmente in essere dei Servizi minorili soppressi dovranno essere chiuse, entro il 31.12.2020, con deposito della documentazione secondo la vigente normativa e trasferimento degli atti, dei fascicoli e della restante documentazione al Centro per la Giustizia minorile di appartenenza.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

Roma, 20 novembre 2019

Il Ministro
ALFONSO BONAFEDE

Registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2019

Tabella A

**DIREZIONI DEI SERVIZI MINORILI DELLA GIUSTIZIA
AFFERENTI AI CENTRI PER LA GIUSTIZIA MINORILE
CON RELATIVI SERVIZI ANNESSI E SEDI DISTACCATE**

CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
PER IL PIEMONTE, LA VALLE D'AOSTA E LA LIGURIA

Istituto penale per i minorenni di TORINO con
– Centro di prima accoglienza annesso all'IPM di Torino.

Ufficio di servizio sociale per i minorenni di TORINO.

Centro di prima accoglienza di GENOVA con
– Centro diurno polifunzionale annesso al CPA di Genova.

Ufficio di servizio sociale per i minorenni di GENOVA con
– sede distaccata di La Spezia.

CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
PER LA LOMBARDIA

Istituto penale per i minorenni di MILANO con
– Centro di prima accoglienza annesso all'IPM di Milano.

Ufficio di servizio sociale per i minorenni di MILANO.

Ufficio di servizio sociale per i minorenni di BRESCIA.

CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
PER IL VENETO, IL FRIULI VENEZIA GIULIA
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
(REGIONE TRENTO ALTO ADIGE)

Ufficio di servizio sociale per i minorenni di VENEZIA con
– sede distaccata di Padova.

Istituto penale per i minorenni di TREVISO con
– Centro di prima accoglienza annesso all'IPM di Treviso.

Ufficio di servizio sociale per i minorenni di TRIESTE con
– sede distaccata di Udine.

Ufficio di servizio sociale per i minorenni di TRENTO con
– Centro di prima accoglienza annesso all'USSM di Trento.

Ufficio di servizio sociale per i minorenni di BOLZANO.

CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
PER L'EMILIA ROMAGNA E LE MARCHE

Istituto penale per i minorenni di BOLOGNA con
– Centro di prima accoglienza annesso all'IPM di Bologna,
– Comunità annessa all'IPM di Bologna.

Ufficio di servizio sociale per i minorenni di BOLOGNA con
– sede distaccata di Rimini.

Ufficio di servizio sociale per i minorenni di ANCONA con
– Centro di prima accoglienza annesso all'USSM di Ancona.

CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
PER LA TOSCANA E L'UMBRIA

Istituto penale per i minorenni di FIRENZE con
– Centro di prima accoglienza annesso all'IPM di Firenze.

Ufficio di servizio sociale per i minorenni di FIRENZE con
– sede distaccata di Siena,
– sede distaccata di Lucca.

Istituto penale per i minorenni di PONTREMOLI.**Ufficio di servizio sociale per i minorenni di PERUGIA.**

CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
PER IL LAZIO, L'ABRUZZO E IL MOLISE

Istituto penale per i minorenni di ROMA.**Centro di prima accoglienza di ROMA.****Ufficio di servizio sociale per i minorenni di ROMA con**

- sede distaccata di Latina,
- sede distaccata di Frosinone.

Ufficio di servizio sociale per i minorenni di L'AQUILA con

- sede distaccata di Pescara,
- sede distaccata di Teramo,
- Centro di prima accoglienza annesso all'USSM di L'Aquila.

Ufficio di servizio sociale per i minorenni di CAMPOBASSO.

CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
PER LA CAMPANIA

Centro di prima accoglienza (maschile) di NAPOLI.**Ufficio di servizio sociale per i minorenni di NAPOLI.****Istituto penale per i minorenni di NISIDA con**

- Centro di prima accoglienza (femminile) annesso all'IPM di Nisida,
- Centro diurno polifunzionale annesso all'IPM di Nisida.

Centro diurno polifunzionale di S. MARIA CAPUA VETERE.**Istituto penale per i minorenni di AIROLA.****Centro di prima accoglienza di SALERNO con**

- Centro diurno polifunzionale annesso al CPA di Salerno.

Ufficio di servizio sociale per i minorenni di SALERNO.

CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
PER LA PUGLIA E LA BASILICATA

Istituto penale per i minorenni di BARI con

- Centro di prima accoglienza annesso all'IPM di Bari.

Ufficio di servizio sociale per i minorenni di BARI con

- sede distaccata di Foggia.

Centro di prima accoglienza di LECCE con

- Centro diurno polifunzionale annesso al CPA di Lecce.

Ufficio di servizio sociale per i minorenni di LECCE con

- sede distaccata di Brindisi.

Ufficio di servizio sociale per i minorenni di TARANTO.**Istituto penale per i minorenni di POTENZA con**

- Centro di prima accoglienza annesso all'IPM di Potenza.

Ufficio di servizio sociale per i minorenni di POTENZA con

- sede distaccata di Matera.

CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
PER LA CALABRIA

Istituto penale per i minorenni di CATANZARO con

- Centro di prima accoglienza annesso all'IPM di Catanzaro.

Comunità di CATANZARO con

- Centro diurno polifunzionale annesso alla Comunità di Catanzaro.

Ufficio di servizio sociale per i minorenni di CATANZARO con

- sede distaccata di Cosenza.

Ufficio di servizio sociale per i minorenni di REGGIO CALABRIA con

- Centro di prima accoglienza annesso all'USSM di Reggio Calabria,
- Comunità annessa all'USSM di Reggio Calabria.

CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
PER LA SICILIA

Istituto penale per i minorenni di PALERMO con

- Centro di prima accoglienza annesso all'IPM di Palermo.

Ufficio di servizio sociale per i minorenni di PALERMO con

- sede distaccata di Erice,
- Centro diurno polifunzionale annesso all'USSM di Palermo.

Istituto penale per i minorenni di CATANIA.**Centro di prima accoglienza di CATANIA.****Ufficio di servizio sociale per i minorenni di CATANIA con**

- sede distaccata di Siracusa,
- sede distaccata di Ragusa,
- sede distaccata di Caltagirone.

Istituto penale per i minorenni di ACIREALE.**Istituto penale per i minorenni di CALTANISSETTA con**

- Centro di prima accoglienza annesso all'IPM di Caltanissetta.

Ufficio di servizio sociale per i minorenni di CALTANISSETTA con

- sede distaccata di Gela,
- Centro diurno polifunzionale annesso all'USSM di Caltanissetta.

Ufficio di servizio sociale di MESSINA con

- sede distaccata di Patti,
- Centro di prima accoglienza annesso all'USSM di Messina.

CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
PER LA SARDEGNA

Istituto penale per i minorenni di CAGLIARI con

- Centro di prima accoglienza annesso all'IPM di Cagliari.

Ufficio di servizio sociale per i minorenni di CAGLIARI.**Ufficio di servizio sociale per i minorenni di SASSARI con**

- sede distaccata di Nuoro,
- sede distaccata di Olbia,
- Centro di prima accoglienza annesso all'USSM di Sassari,
- Comunità annessa all'USSM di Sassari,
- Centro diurno polifunzionale annesso all'USSM di Sassari.

P.D.G. 16 dicembre 2019 - Disciplina delle prove teoriche o pratiche a cui devono essere sottoposte le unità di personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, giudicate inidonee all'espletamento dei servizi di polizia, che abbiano richiesto il trasferimento nei ruoli amministrativi del Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA
FORMAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del presidente della repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e in particolare l'articolo 8, concernente il passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello stato;

VISTO il decreto del presidente del consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante il regolamento di riorganizzazione del ministero della giustizia (non inciso *in parte qua* dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99), e in particolare l'art. 5, comma 2, lettera *a*), che attribuisce alla direzione generale del personale e dei servizi del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi la competenza in materia di trasferimenti da e per altre amministrazioni;

VISTO il decreto del ministro della giustizia del 27 giugno 2019, concernente il passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia nei ruoli amministrativi del ministero della giustizia, e in particolare l'art. 3, commi 2 e 3, che, per quanto attiene ai contenuti delle prove teoriche o pratiche a cui devono essere sottoposte le unità di personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del presidente della repubblica 24 aprile 1982, n. 339, giudicate inidonee all'espletamento dei servizi di polizia, che abbiano richiesto il trasferimento nei ruoli amministrativi del ministero della giustizia, rinvia a un emanando decreto del direttore generale del personale e dei servizi del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, d'intesa con i direttori generali del personale degli altri dipartimenti interessati;

SENTITO il direttore generale del personale e delle risorse del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il quale ha comunicato la propria intesa in merito al contenuto del presente decreto;

SENTITO il direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, il quale ha comunicato la propria intesa in merito al contenuto del presente decreto;

Decreta:

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente decreto dirigenziale disciplina, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto del Ministro della Giustizia del 27 giugno 2019, il contenuto delle prove teoriche o pratiche a cui devono essere sottoposte le unità di personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, giudicate inidonee all'espletamento dei servizi di polizia, che abbiano richiesto il trasferimento nei ruoli amministrativi del Ministero della Giustizia.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto dirigenziale, si intende per:
 - a) Decreto ministeriale: il decreto del Ministro della Giustizia del 27 giugno 2019, concernente il passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia nei ruoli amministrativi del Ministero della Giustizia;
 - b) Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione del Ministero della Giustizia di cui all'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
 - c) Richiedente: l'unità di personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, giudicata inidonea all'espletamento dei servizi di polizia, che abbia richiesto il trasferimento nei ruoli amministrativi del Ministero della Giustizia;
 - d) Ufficio Quarto: l'Ufficio Quarto – Gestione del Personale della Direzione Generale del Personale e dei Servizi del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi;
 - e) Tabella di corrispondenza: la Tabella H, allegata al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, che, ai sensi dell'articolo 45, comma 17, del medesimo decreto, si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al personale delle Forze di polizia che transita in altre Amministrazioni pubbliche a qualsiasi titolo nei casi previsti dalla legislazione vigente;
 - f) Area Seconda: la Seconda Area Funzionale, prevista dalla Tabella A allegata al decreto del Ministro della Giustizia del 9 novembre 2017 e ricomprensive i profili professionali di Operatore Giudiziario, Centralinista, Conducente di automezzi, Assistente alla vigilanza dei locali, Assistente Giudiziario, Assistente Tecnico, Assistente Informatico, Assistente Linguistico, Contabile, Cancelliere Esperto, Ufficiale giudiziario;
 - g) Area Terza: la Terza Area Funzionale, prevista dalla Tabella A allegata al decreto del Ministro della Giustizia del 9 novembre 2017 e ricomprensive i profili professionali di Funzionario Giudiziario, Funzionario Tecnico, Funzionario dell'Organizzazione, Funzionario Informatico, Funzionario Bibliotecario, Funzionario Linguistico, Funzionario Contabile, Funzionario Statistico, Funzionario Unep, Direttore;

- h) Commissione esaminatrice: la Commissione nominata con decreto del Direttore Generale del Personale e dei Servizi del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziarica, del Personale e dei Servizi, d'intesa con il Direttore Generale del Personale dell'altro Dipartimento eventualmente interessato, e composta da un dirigente che la presiede e da due funzionari.

Art. 3.

(Adempimenti preliminari)

1. Ricevuta copia del verbale della adunanza del Consiglio di Amministrazione nella parte relativa alla preliminare deliberazione di idoneità del richiedente all'assolvimento dei compiti propri dell'Amministrazione della Giustizia, l'Ufficio Quarto provvede ad aprire uno specifico fascicolo, onde procedere alle prescritte prove teoriche o pratiche.
2. L'Ufficio Quarto, accertata la completezza di tutta la documentazione trasmessa ai fini del corretto espletamento delle attività disciplinate dal presente decreto dirigenziale, verifica, in base alla Tabella di corrispondenza e avuto riguardo alla qualifica attualmente rivestita, il profilo professionale nel quale il richiedente sarebbe inquadrato in caso di superamento delle prove e comunque di valutazione positiva della specifica idoneità all'impiego, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto ministeriale.
3. Il richiedente, a cura dell'Ufficio Quarto, è convocato presso i locali del Ministero della Giustizia per lo svolgimento della prova, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero, qualora possibile, con idonea comunicazione telematica.

Art. 4.

(Prova per il passaggio in Area Terza)

1. Il richiedente che, in base alla verifica di cui al precedente articolo 3, comma 2, sarebbe in ipotesi collocato nei ruoli dell'Amministrazione della Giustizia in uno dei profili dell'Area Terza deve superare una prova teorica articolata in una prova scritta e in un colloquio orale.
2. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato scritto in materia di
 - a. diritto amministrativo;
 - b. diritto processuale penale;
 - c. diritto processuale civile e servizi di cancelleria (per il passaggio ai ruoli dell'amministrazione giudiziaria) ovvero ordinamento penitenziario (per il passaggio ai ruoli dell'amministrazione penitenziaria) ovvero legislazione minorile (per il passaggio ai ruoli della giustizia minorile e di comunità) ovvero informatica o biologia o altra disciplina tecnico-scientifica di competenza (per il passaggio in uno dei profili tecnici previsti da ciascuno dei Dipartimenti interessati).
3. Il richiedente sceglie una tra tre buste chiuse, contenenti ciascuna tre tracce preventivamente predisposte dalla Commissione esaminatrice nelle materie di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2.
4. Il richiedente ha a disposizione per la stesura dell'elaborato scritto un tempo pari a tre ore.
5. La commissione esaminatrice valuta l'elaborato scritto del richiedente, attribuendo un punteggio non superiore complessivamente a trenta punti e distinto in un massimo di dieci punti per ciascuna delle materie di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2.
6. La prova scritta si intende superata se il richiedente consegue un punteggio minimo di diciotto punti complessivi e non meno di sei punti per ciascuna delle tre materie.

7. La votazione ottenuta all'esito della prova scritta e l'eventuale superamento della medesima con la conseguente convocazione per il colloquio orale sono comunicati al richiedente con le medesime modalità previste dall'articolo 3, comma 3.
8. Il colloquio orale ha per oggetto le medesime materie della prova scritta.
9. Al colloquio orale è attribuito un punteggio non superiore complessivamente a trenta punti e articolato in un massimo di dieci punti per ciascuna delle tre materie.
10. Il colloquio orale si intende superato se il richiedente consegue un punteggio minimo di diciotto punti complessivi e non meno di sei punti per ciascuna delle tre materie.

Art. 5.

(Prova per il passaggio in Area Seconda – Qualifiche che richiedono per l'accesso il diploma di istruzione secondaria di secondo grado)

1. Il richiedente che, in base alla verifica di cui al precedente articolo 3, comma 2, sarebbe in ipotesi collocato nei ruoli dell'Amministrazione della Giustizia nei profili di Assistente alla vigilanza dei locali, Assistente Giudiziario, Assistente Tecnico, Assistente Informatico, Assistente Linguistico, Contabile, Cancelliere Esperto, Ufficiale giudiziario dell'Area Seconda deve superare una prova teorica articolata in una prova scritta e in un colloquio orale.
2. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato scritto in materia di
 - a. elementi di diritto amministrativo;
 - b. elementi di diritto processuale penale;
 - c. elementi di diritto processuale civile e servizi di cancelleria (per il passaggio ai ruoli dell'amministrazione giudiziaria) ovvero elementi di ordinamento penitenziario (per il passaggio ai ruoli dell'amministrazione penitenziaria) ovvero elementi di legislazione minorile (per il passaggio ai ruoli della giustizia minorile e di comunità) ovvero elementi di informatica o di biologia o di altra disciplina tecnico-scientifica di competenza (per il passaggio in uno dei profili tecnici previsti da ciascuno dei Dipartimenti interessati).
3. Il richiedente sceglie una tra tre buste chiuse, contenenti ciascuna tre tracce preventivamente predisposte dalla Commissione esaminatrice nelle materie di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2.
4. Il richiedente ha a disposizione per la stesura dell'elaborato scritto un tempo pari a due ore.
5. La commissione esaminatrice valuta l'elaborato scritto del richiedente, attribuendo un punteggio non superiore complessivamente a trenta punti e distinto in un massimo di dieci punti per ciascuna delle materie di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2.
6. La prova scritta si intende superata se il richiedente consegue un punteggio minimo di diciotto punti complessivi e non meno di sei punti per ciascuna delle tre materie.
7. La votazione ottenuta all'esito della prova scritta e l'eventuale superamento della medesima con la conseguente convocazione per il colloquio orale sono comunicati al richiedente con le medesime modalità previste dall'articolo 3, comma 3.
8. Il colloquio orale ha per oggetto le medesime materie della prova scritta.
9. Al colloquio orale è attribuito un punteggio non superiore complessivamente a trenta punti e articolato in un massimo di dieci punti per ciascuna delle tre materie.
10. Il colloquio orale si intende superato se il richiedente consegue un punteggio minimo di diciotto punti complessivi e non meno di sei punti per ciascuna delle tre materie.

Art. 6.

(Prova per il passaggio in Area Seconda – Qualifiche che richiedono per l'accesso il diploma di istruzione secondaria di primo grado)

1. Il richiedente che, in base alla verifica di cui al precedente articolo 3, comma 2, sarebbe in ipotesi collocato nei ruoli dell'Amministrazione della Giustizia nei profili di Operatore Giudiziario, Centralinista, Conducente di automezzi dell'Area Seconda deve superare una prova articolata in una prova pratica e in un colloquio orale.
2. La prova pratica per il profilo di operatore giudiziario ha ad oggetto la verifica della capacità di riordinare fascicoli cartacei e del possesso delle nozioni di base nell'uso di computer e sistemi informatici (utilizzo di programmi di videoscrittura e della posta elettronica, capacità di navigazione sulla rete Internet).
3. La prova pratica per il profilo di centralinista ha ad oggetto la verifica della capacità di gestire i flussi di comunicazione telefonica in entrata e in uscita.
4. La prova pratica per il profilo di conducente di automezzi ha ad oggetto l'accertamento della conoscenza delle norme sulla circolazione stradale e la verifica del possesso di capacità di guida adeguata rispetto alla natura del servizio e alle caratteristiche degli autoveicoli in dotazione al Ministero. È richiesto il possesso di patente di guida di categoria D e della specifica idoneità sanitaria.
5. La commissione esaminatrice valuta l'esito della prova pratica del richiedente, attribuendo un giudizio positivo o negativo, senza assegnazione di un punteggio numerico.
6. Il superamento ovvero il mancato superamento della prova pratica sono comunicati al richiedente al termine della prova stessa.

7. In caso di superamento della prova pratica, si procede senza soluzione di continuità al colloquio orale.
8. Il colloquio orale ha per oggetto le seguenti materie:
 - a. elementi di diritto amministrativo;
 - b. elementi di ordinamento giudiziario.
9. La commissione esaminatrice valuta l'esito del colloquio orale del richiedente, attribuendo un giudizio positivo o negativo su entrambe le materie di cui al precedente comma 6, senza assegnazione di un punteggio numerico.
10. Il colloquio orale si intende superato se il richiedente consegue un giudizio positivo in ciascuna delle due materie.

Art. 7.

Adempimenti finali

1. All'esito delle prove di cui agli articoli 4, 5 e 6, la Commissione esaminatrice trasmette immediatamente all'Ufficio Quarto i verbali delle prove, gli eventuali elaborati scritti ed ogni altro atto conferente e comunica, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del Decreto ministeriale, l'esito delle prove al Direttore Generale del Personale e dei Servizi del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, e al Direttore Generale del Personale dell'altro Dipartimento eventualmente interessato.

Roma, 16 dicembre 2019

Il direttore generale
ALESSANDRO LEOPIZZI

**CASSA MUTUA NAZIONALE
TRA I CANCELLIERI E SEGRETARI GIUDIZIARI**

Bilancio preventivo per l'esercizio 1° gennaio – 31 dicembre 2020

| ENTRATE | | | USCITE | | |
|---------|-------------------------|---------------------|--------|---------------------------|---------------------|
| CAP | DENOMINAZIONE | IMPORTO | CAP | DENOMINAZIONE | IMPORTO |
| 1 | Interessi attivi | ===== | 4 | Premi di buonuscita | € 378.000,00 |
| 2 | Ritenute obbligatorie | | 5 | Sovvenzioni straordinarie | € 33.600,00 |
| | a) 1% sugli stipendi | € 345.000,00 | 6 | Spese di amministrazione | € 8.400,00 |
| | b) 0,9% D.P.R. 115/2002 | € 75.000,00 | 3 | Offerte volontarie | ===== |
| 3 | Offerte volontarie | ===== | 7 | A fondo di riserva | ===== |
| | TOTALE ENTRATE | € 420.000,00 | | TOTALE USCITE | € 420.000,00 |

Roma, 19 dicembre 2019

Il Consigliere delegato
DR. UMBERTO RABUANO

Il Presidente
DR. FEDERICO MANCUSO

LIBERE PROFESSIONI**CONSIGLIO NAZIONALE
DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI****Regolamento delle funzioni disciplinari dell'Ordine dei giornalisti**

*(Testo adottato dal Consiglio Nazionale con delibera n. 220
in data 16 ottobre 2019)*

**IL CONSIGLIO NAZIONALE
DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI**

Visto l'art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

Vista la delibera n. 163/2012 di adozione del "Regolamento delle funzioni disciplinari dell'Ordine dei giornalisti";

Vista la delibera n. 179/2017 di adozione di modifiche al "Regolamento delle funzioni disciplinari dell'Ordine dei giornalisti";

Visto il parere favorevole espresso dal Ministro della Giustizia con nota prot. m_dg.GAB.19/09/2019. 0036178.U sulla proposta di modifiche approvate con delibera n. 119/2019;

Delibera
di adottare
il seguente regolamento:

Capo I

Dei Consigli di disciplina territoriali

1. Composizione del Consiglio di disciplina territoriale

Presso ogni Ordine regionale è istituito il Consiglio di disciplina territoriale. Ne fanno parte nove consiglieri che formano uno o più Collegi di disciplina territoriali. A ogni rinnovo, il Consiglio regionale dell'Ordine, entro trenta giorni dall'insediamento, segnala al Presidente del Tribunale del capoluogo dove ha sede, una lista di nomi pari al doppio dei componenti da nominare.

Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all'Albo. In caso di parità di anzianità di iscrizione all'Albo, le funzioni sono attribuite rispettivamente al più anziano e al più giovane d'età.

Per ogni procedimento, il presidente del Consiglio di disciplina territoriale istituisce un Collegio di tre componenti, di cui due professionisti e un pubblicista. Almeno uno dei componenti il Collegio deve essere donna. Presidente e segretario sono nominati secondo le disposizioni del comma precedente; entrambi non devono essere iscritti ad altri Ordini professionali.

Le riunioni del Collegio di disciplina territoriale si svolgono a porte chiuse e sono valide solo con la presenza di tutti i componenti. Può prendervi parte il personale dell'Ordine incaricato alle funzioni di assistenza tecnica.

In caso di due riunioni consecutive del Collegio invalidate per assenza di uno o più consiglieri, il presidente del Consiglio di disciplina territoriale istituisce un nuovo Collegio.

Presso ciascun Consiglio di disciplina territoriale è adottato un protocollo unico relativo alle questioni disciplinari.

Le spese di funzionamento dei Consigli di disciplina territoriale sono a carico dei Consigli regionali dell'Ordine.

Ogni anno il presidente del Consiglio di disciplina territoriale relaziona al Consiglio dell'Ordine sull'attività svolta e riferisce agli iscritti in occasione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio.

2. Incompatibilità

La funzione di consigliere di disciplina territoriale è incompatibile con qualsiasi incarico nell'Ordine dei Giornalisti, in tutti gli organismi di categoria e in altri Ordini professionali, nonché con l'esercizio di cariche pubbliche elettive.

Non è possibile rivestire la carica di componente del Consiglio territoriale ovvero nazionale di disciplina per più di tre mandati consecutivi.

3. Sostituzione del consigliere di disciplina territoriale

Se per qualsiasi ragione sia necessario sostituire un consigliere di disciplina, il Consiglio regionale dell'Ordine segnalerà al Presidente del Tribunale una rosa di nomi in numero doppio, rispettando la composizione iniziale del Consiglio di disciplina.

4. Requisiti dei candidati alla carica di Consigliere di disciplina territoriale

I giornalisti segnalati al presidente del Tribunale devono possedere i seguenti requisiti:

- a) anzianità di iscrizione all'Albo non inferiore a 10 anni;
- b) assenza di condanne penali per reati non colposi;
- c) assenza negli ultimi dieci anni di sanzioni disciplinari, anche non definitive, ex art. 52, Legge 69/1963;
- d) assenza di sanzioni disciplinari, anche non definitive, ex artt. 53, 54, 55 Legge 69/1963. Non si terrà conto della radiazione per morosità;
- e) essere in regola con gli obblighi della formazione permanente e con il pagamento delle quote;
- f) essere iscritto all'Albo nella Regione in cui ha sede il Consiglio di disciplina territoriale.

5. Astensione o ricsuzione dei componenti il Consiglio di disciplina territoriale

I consiglieri territoriali di disciplina hanno l'obbligo di astenersi nei casi indicati dall'art. 51 c.p.c. e possono essere ricsutati nei casi indicati dall'art. 52 c.p.c., in quanto applicabili.

Capo II

Del Consiglio di disciplina nazionale

6. Consiglio di disciplina nazionale

Presso il Consiglio nazionale dell'Ordine è istituito il Consiglio di disciplina nazionale cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione dei ricorsi in materia disciplinare. Esso si compone di sette membri. Quattro debbono essere consiglieri nazionali che abbiano i requisiti previsti dalle lettere a) b), c), d), e) dell'art. 4 del presente Regolamento e sono eletti a maggioranza all'interno del Consiglio nazionale. Tre componenti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, lett. a), b), c), d), e) del presente Regolamento, sono individuati tra soggetti esterni al Consiglio nazionale e sono eletti a maggioranza dallo stesso. Dal momento dell'elezione i consiglieri nazionali possono svolgere unicamente le funzioni disciplinari e non possono intervenire alle riunioni del Consiglio nazionale dell'Ordine.

Le funzioni di presidente sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all'Albo. In caso di parità di anzianità di iscrizione all'Albo,

le funzioni sono attribuite rispettivamente al più anziano e al più giovane d'età.

Entrambi non devono essere iscritti in altri Ordini professionali.

Le riunioni del Consiglio di disciplina nazionale si svolgono a porte chiuse presso la sede indicata dal Consiglio nazionale dell'Ordine e sono valide purché sia presente la metà più uno dei componenti.

Le spese sono a carico del Consiglio nazionale che pone a disposizione il personale necessario per lo svolgimento dell'attività del Consiglio di disciplina nazionale.

7. Funzioni del presidente

Il presidente è responsabile del funzionamento del Consiglio di disciplina nazionale e cura l'organizzazione dei lavori. In particolare convoca e presiede le riunioni del Consiglio, assegna le pratiche a ciascun relatore che da quel momento è responsabile del procedimento, verifica il rispetto delle procedure; dispone, su richiesta del relatore o di un terzo dei consiglieri, l'audizione di incolpati e testimoni; sottoscrive il provvedimento finale insieme con il segretario e il relatore; organizza il lavoro del personale di segreteria messo a disposizione dal Consiglio nazionale dell'Ordine.

In caso di ingiustificato ritardo, il presidente può revocare il relatore e assegnare il ricorso a un altro consigliere.

Alla prima riunione il Consiglio elegge un vicepresidente che svolge le funzioni del presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

8. Funzioni del segretario

Il segretario del Consiglio di disciplina nazionale redige il verbale delle riunioni; provvede alla classificazione dei ricorsi secondo l'ordine di presentazione; verifica la regolarità formale della documentazione prima che la pratica sia trasmessa al presidente per l'assegnazione.

Regolamento per l'organizzazione, la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti

(Testo adottato dal Consiglio Nazionale in data 16 ottobre 2019 dopo l'approvazione del Ministro della Giustizia con nota prot. m_dg.GAB.19/09/2019.0036178. U)

Capo I

Insediamiento ed elezioni

Art. 1.

Normativa di riferimento

1. Il presente Regolamento si conforma alla L. 3 febbraio 1963 n. 69, al Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 4 febbraio 1965 n. 115 e ss.mm.ii e al D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

Art. 2.

Insediamiento

1. I consiglieri nazionali entrano immediatamente nell'esercizio delle loro funzioni con l'insediamento del Consiglio nazionale, che ha luogo nella riunione per l'elezione delle cariche ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 115/1965 e ss.mm.ii.

2. In tale riunione chi intende candidarsi alla presidenza del Consiglio nazionale lo dichiara alla presidenza provvisoria di cui

all'art. 22 del D.P.R. 115/1965 e ss.mm.ii e può, prima dell'apertura del seggio e in un tempo massimo di 15 minuti, esprimere i propri intenti programmatici ed eventualmente presentare le candidature alle cariche di vicepresidente, di segretario, di tesoriere nonché le candidature a componente del Comitato esecutivo.

3. Ogni altro consigliere che intenda candidarsi per le cariche di vicepresidente, di segretario, di tesoriere o per il ruolo di componente dell'esecutivo può comunicarlo al presidente provvisorio che ne informa l'assemblea.

Art. 3.

Criteria di elezione delle cariche del Consiglio nazionale

1. L'elezione del presidente e del vicepresidente avviene separatamente e a scrutinio segreto. È eletto al primo scrutinio il candidato che raggiunge la maggioranza dei tre quinti dei voti dei componenti del Consiglio. Qualora nessun consigliere raggiunga tale maggioranza, si procede ad una seconda votazione nella quale è sufficiente la metà più uno dei voti dei componenti del Consiglio. Se nessun consigliere ottiene tale maggioranza si procede ad una terza votazione, di ballottaggio, tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene più voti.

2. L'elezione del segretario e del tesoriere avviene separatamente con due diverse schede e a scrutinio segreto. È eletto al primo scrutinio il consigliere che raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio.

3. Se nessun consigliere raggiunge tale maggioranza, si procede ad una seconda votazione, di ballottaggio, tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene più voti.

4. Nelle votazioni di ballottaggio le schede bianche e nulle si computano solo ai fini del *quorum* degli aventi diritto al voto.

5. Le votazioni per il presidente si effettuano mediante segno preferenziale su schede recanti cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali professionisti in ordine alfabetico, salvo la terza votazione che si effettua votando uno dei due candidati ammessi al ballottaggio.

6. Le votazioni per il vicepresidente si effettuano mediante segno preferenziale su schede recanti cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali pubblicisti in ordine alfabetico, salvo la terza votazione che si effettua votando uno dei due candidati ammessi al ballottaggio.

7. Le votazioni per il segretario e per il tesoriere si effettuano la prima volta mediante segno preferenziale su schede recanti il cognome e il nome di tutti i consiglieri nazionali in ordine alfabetico, mentre la seconda volta si effettuano votando uno dei due candidati ammessi al ballottaggio.

Art. 4.

Comitato esecutivo

1. Il Consiglio nazionale procede quindi all'elezione dei cinque membri che integrano il Comitato esecutivo. La votazione si svolge contestualmente e a scrutinio segreto, ferma restando la composizione di sei professionisti e tre pubblicisti. Vengono eletti al primo scrutinio i candidati che raggiungano la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio.

2. Se non è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuni dei candidati si procede ad una seconda votazione per i posti da attribuire.

3. Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza relativa dei voti.

4. Le votazioni per i membri che integrano il Comitato esecutivo si effettuano mediante segno preferenziale su schede recanti cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali, distinti per elenco di appartenenza, in ordine alfabetico.

Art. 5.

Spoglio e modalità di attribuzione dei voti

1. Lo spoglio delle schede è fatto dall'ufficio provvisorio di presidenza integrato da tre consiglieri scrutatori designati dal presidente.

2. Nelle elezioni di cui ai precedenti articoli e comunque in ogni altro caso di elezione di consiglieri a particolari incarichi, qualora vi sia parità di voti tra uno o più candidati, è eletto il più anziano per iscrizione all'Albo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano per età anagrafica.

3. In caso di passaggio dall'elenco professionisti all'elenco pubblicisti, o viceversa, l'anzianità si calcola a partire dalla data della prima iscrizione ad uno dei due elenchi dell'Albo.

Art. 6.

Revisori

1. Il Consiglio nazionale, nella prima seduta utile, elegge i revisori dei conti, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 19 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 nonché dell'art. 25 del regolamento di esecuzione e con i criteri di cui all'art. 3 del presente regolamento in quanto compatibili.

2. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il proprio compito nell'ambito dei poteri assegnatigli dalla legge ordinaria e dal regolamento di esecuzione della legge professionale.

3. I revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo.

Art. 7.

*Elezione**del Consiglio di disciplina nazionale*

1. Terminata l'elezione delle cariche di presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere, degli altri membri del Comitato esecutivo e dei revisori dei conti, si procede agli adempimenti relativi all'elezione del Consiglio di disciplina nazionale istituito ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 137/2012, che si compone di quattro consiglieri nazionali e tre membri esterni.

2. I consiglieri che intendono candidarsi per il Consiglio di disciplina nazionale lo comunicano al presidente che ne informa il Consiglio. Si procede quindi all'elezione, a maggioranza semplice, dei quattro componenti interni del Consiglio di disciplina nazionale. La votazione avviene esprimendo un massimo di tre preferenze, non tutte dello stesso genere, su scheda recante cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali in ordine alfabetico.

3. I componenti interni del Consiglio di disciplina nazionale sono eletti salvaguardando la rappresentanza di genere.

4. Successivamente qualsiasi consigliere nazionale può comunicare al presidente la disponibilità di un massimo di tre membri esterni di diverso genere e il presidente ne informa il Consiglio. Si procede quindi all'elezione, a maggioranza semplice, dei tre membri esterni esprimendo un massimo di due preferenze di diverso genere.

5. I componenti esterni del Consiglio di disciplina nazionale sono eletti salvaguardando la rappresentanza di genere, cioè in un rapporto di 2 a 1.

6. Il componente del Consiglio di disciplina che per qualsiasi ragione cessa dalle funzioni disciplinari assume nuovamente quelle amministrative di consigliere nazionale dell'Ordine, ove ne abbia i requisiti.

7. Dopo la loro proclamazione, i consiglieri eletti quali componenti del Consiglio di disciplina nazionale cessano automaticamente dalla funzione di consiglieri del Consiglio nazionale, abbandonano i lavori del Consiglio nazionale e non vengono più computati per qualsiasi ulteriore elezione in seno al Consiglio nazionale.

Art. 8.

Il presidente

1. Ultimati gli adempimenti elettorali il presidente assume le sue funzioni immediatamente, nella stessa seduta in cui è avvenuta l'elezione, e così pure avviene di volta in volta per le altre cariche interne.

2. Il presidente rappresenta il Consiglio nazionale, lo convoca e lo presiede, ne dirige e disciplina le sedute, pone all'ordine del giorno gli argomenti da trattare, fa osservare il regolamento, mantiene l'ordine e assicura il buon andamento dei lavori, concede la facoltà di parlare e proclama il risultato delle votazioni.

Art. 9.

Il segretario

1. Il segretario provvede alla redazione del processo verbale delle sedute del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo, tiene nota delle deliberazioni adottate, procede all'appello nominale, accerta il risultato delle votazioni e coadiuva il presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio.

2. Una sintesi del processo verbale della riunione del Comitato esecutivo viene pubblicata a cura del segretario nell'area telematica riservata ai consiglieri nazionali.

3. Il segretario cura inoltre il normale svolgimento delle attività istituzionali e degli adempimenti di ufficio, in attuazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo.

Art. 10.

Il tesoriere

1. Il tesoriere redige il bilancio preventivo, le variazioni di bilancio e il rendiconto dell'esercizio e cura l'amministrazione in attuazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo.

Art. 11.

Commissioni permanenti

1. Le Commissioni del Consiglio nazionale previste dall'art. 20-ter del D.P.R. 115/1965 sono organi preparatori delle deliberazioni del Consiglio nazionale e, nel quadro degli affari ad esse assegnati, hanno il compito di predisporre per il Consiglio nazionale, tramite il Comitato esecutivo, pareri, relazioni o proposte di deliberazioni.

2. Trattano gli argomenti trasmessi dalla segreteria del Consiglio nazionale ove non sia diversamente disposto da apposite deliberazioni del Consiglio stesso. In caso di rinnovo le Commissioni sono investite degli affari già pendenti davanti alle precedenti Commissioni.

3. Il Consiglio nazionale procede alla elezione delle Commissioni consultive e referenti con votazione a scrutinio segreto.

4. Le votazioni per le Commissioni consultive e referenti si effettuano mediante segno preferenziale su schede recanti cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali in ordine alfabetico.

5. Per le Commissioni ricorsi, giuridica e culturale ogni consigliere può esprimere un massimo di cinque preferenze, per la Commissione amministrativa un massimo di quattro preferenze.

6. I consiglieri che intendano candidarsi per le commissioni lo comunicano al presidente che ne informa il Consiglio.

7. Sono eletti i consiglieri che al primo scrutinio ottengono il maggior numero dei voti dei presenti. Ogni consigliere può far parte soltanto di una delle Commissioni permanenti.

Art. 12.

Commissioni speciali e gruppi di lavoro

1. Il Consiglio nazionale, per indagini relative alla professione o agli iscritti, può deliberare la nomina per un periodo massimo di

sei mesi, rinnovabile solo una volta, di commissioni speciali o di inchiesta, che sono composte esclusivamente da consiglieri nazionali.

2. Esse, di concerto con il Comitato esecutivo, possono avvalersi, di volta in volta, di esperti di particolare competenza nella materia che è oggetto della discussione. Gli esperti possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio nazionale e comunque non hanno diritto di voto.

3. Per l'esame di particolari argomenti e per una durata determinata, il Consiglio nazionale può altresì nominare gruppi di lavoro con l'eventuale integrazione di membri esterni il cui numero deve essere inferiore rispetto a quello dei consiglieri nazionali designati. Analoga facoltà è data al Comitato esecutivo con obbligo di sottoporre a ratifica del Consiglio nazionale.

4. Gli incarichi esterni deliberati dal Comitato esecutivo che comportino rapporti retribuiti o compensi per la collaborazione devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio nazionale nella prima seduta utile. In caso di mancata ratifica sono salvi gli effetti prodotti.

Art. 13.

Funzionamento delle Commissioni permanenti

1. Le Commissioni permanenti sono convocate separatamente per la prima volta dal presidente del Consiglio nazionale per procedere all'elezione disgiunta del presidente, del vicepresidente e del segretario.

2. Successivamente vengono convocate dai rispettivi presidenti, d'intesa e per mezzo del segretario del Consiglio nazionale dell'Ordine.

3. Nella elezione del presidente, del vicepresidente e del segretario risultano eletti a scrutinio segreto i candidati che ottengono la maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati. È eletto chi ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra uno o più candidati, è eletto il più anziano per iscrizione all'Albo e in caso di ulteriore parità il più anziano per età anagrafica. In caso di passaggio dall'elenco professionisti all'elenco pubblicitari, o viceversa, l'anzianità si calcola a partire dalla data della prima iscrizione ad uno dei due elenchi dell'Albo.

4. Le convocazioni delle Commissioni vengono comunicate al presidente, al vicepresidente, al segretario e al tesoriere, i quali possono intervenire ai lavori senza diritto di voto.

5. Le sedute di ciascuna Commissione sono valide purché sia presente la maggioranza dei componenti.

6. Dei lavori delle Commissioni viene redatto per ogni seduta un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, che viene trasmesso al presidente e al segretario del Consiglio nazionale, nonché agli uffici per gli adempimenti di competenza.

7. I verbali sono consultabili da ciascun consigliere nazionale.

8. Il presidente della Commissione può nominare per ciascun argomento uno o più relatori. La Commissione presenta le relazioni all'organo che ne ha fatto richiesta o che è competente ad esaminarle.

9. Le Commissioni, di concerto con il Comitato esecutivo, possono avvalersi, di volta in volta, di esperti di particolare competenza nella materia che è oggetto della discussione. Gli esperti possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio nazionale e comunque non hanno diritto di voto.

Art. 14.

Decadenza

1. Qualora un componente di Commissione sia assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto e sostituito con un altro componente eletto con una nuova votazione del Consiglio nazionale.

2. Con le stesse modalità si procede alla sostituzione di un componente della Commissione dimissionario o che venga a mancare per qualsiasi altra causa.

3. Se una Commissione non raggiunge per tre volte consecutive il numero legale, il presidente del Consiglio nazionale pone all'ordine del giorno del Consiglio stesso il rinnovo della Commissione.

Art. 15.

Consulta dei presidenti e dei vicepresidenti dei Consigli regionali

1. Quando il Consiglio nazionale si avvale della facoltà di cui all'art. 20 bis lett. a) del D.P.R. 4 febbraio 1965 n. 115 di riunire, con funzioni consultive, i presidenti e i vicepresidenti dei Consigli regionali, ai lavori della riunione partecipano i componenti del Comitato esecutivo e i presidenti delle Commissioni consultive o loro rappresentanti componenti delle commissioni stesse in relazione ai temi da trattare.

2. Possono altresì partecipare ai lavori consiglieri o esperti designati dal presidente del Consiglio nazionale.

3. La Consulta può essere convocata dal presidente del Consiglio nazionale di sua iniziativa o su richiesta del Comitato esecutivo o del Consiglio nazionale.

Capo II

Procedura e disciplina delle sedute, della discussione e delle votazioni del Consiglio nazionale

Art. 16.

Convocazione del Consiglio nazionale

1. Il Consiglio nazionale è convocato dal presidente con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata e posta elettronica ordinaria, inviata almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la riunione. Nei casi di urgenza il termine è ridotto a 5 giorni.

2. Il presidente convoca il Consiglio nazionale anche quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso. In tal caso l'avviso di convocazione deve essere inviato entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, secondo le modalità previste dal primo comma per i casi di urgenza.

Art. 17.

Validità delle sedute

1. Il presidente, all'inizio della seduta del Consiglio nazionale, indice l'appello nominale dei consiglieri per verificare l'esistenza del numero legale. I nomi dei consiglieri presenti e degli assenti, giustificati e non, sono indicati nel verbale della seduta e pubblicati sul sito internet dell'Ordine.

2. Nel corso dei lavori del Consiglio nazionale il numero legale è presunto. Si procede all'accertamento qualora sia richiesto da un consigliere. In mancanza del numero legale, il presidente sospende la seduta per non meno di quindici minuti. Nel caso in cui il numero legale non sia nuovamente raggiunto il presidente rinvia la seduta per non meno di trenta minuti oppure la toglie.

Art. 18.

Disciplina delle sedute del Consiglio nazionale

1. La riunione del Consiglio nazionale ha inizio con l'approvazione del processo verbale della seduta precedente, messo a disposizione almeno il giorno prima della sessione. Se non vi sono osservazioni, il verbale si considera approvato. Se richiesta, la votazione avviene per alzata di mano.

2. Sul processo verbale nessun consigliere può avere la parola se non per chiedere la lettura delle parti su cui intende intervenire per farvi inserire una rettifica, o per chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente o, infine, per fatto personale.

3. Le rettifiche e le osservazioni vengono trascritte nel verbale della seduta in corso. Di ogni seduta viene anche redatto il resoconto registrato ad uso degli uffici.

4. Nessun consigliere può prendere la parola senza averla chiesta e ottenuta dal presidente. Se tiene un atteggiamento e un linguaggio tali da turbare l'ordine e l'andamento dei lavori il presidente lo richiama nominandolo. Il consigliere richiamato può chiedere di presentare le sue spiegazioni. Se chiede di respingere il richiamo all'ordine, il presidente invita il Consiglio a decidere, con votazione segreta, senza discussione. Qualora il consigliere richiamato persista nel proprio comportamento, il presidente ne dispone l'allontanamento dalla riunione.

5. Il Consiglio può discutere e deliberare soltanto sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

6. L'inversione dei punti all'ordine del giorno può essere proposta all'inizio della sessione. Il presidente chiede al Consiglio nazionale di decidere per alzata di mano. Il presidente può sottoporre al Consiglio nazionale eventuali altre proposte di inversione che dovessero emergere nel corso della seduta.

7. Ulteriori modifiche nell'ordine dei lavori possono essere apportate solo per audizioni già fissate per la trattazione dei ricorsi.

8. Durante la discussione il presidente ha facoltà di interpellare il Consiglio perché decida se debbano ritenersi chiuse da quel momento le iscrizioni a parlare.

9. I consiglieri che non siano presenti in aula quando è il loro turno, decadono dal diritto alla parola.

10. Prima che abbia inizio la discussione su un argomento, un consigliere può proporre la questione pregiudiziale, cioè che dell'argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione venga rinviata.

11. Nel caso della proposizione di questioni pregiudiziali o sospensive, il presidente dà la parola ad un consigliere a favore e ad uno contro e quindi pone ai voti dell'assemblea la questione con votazione per alzata di mano.

12. Ogni consigliere ha il diritto di proporre ordini del giorno ed emendamenti a proposte di delibere i quali vengono discussi secondo l'ordine di presentazione. Non si possono proporre emendamenti contrastanti con precedenti decisioni del Consiglio su un argomento.

13. Ogni consigliere può presentare una mozione intesa a promuovere una deliberazione da parte dell'assemblea.

Art. 19.

Disciplina degli interventi

1. Ad eccezione dei relatori per l'introduzione e l'eventuale replica, durante la discussione i consiglieri possono intervenire una sola volta su ciascun argomento all'ordine del giorno, per non più di cinque minuti, tranne che per richiamo al regolamento o per fatto personale.

2. Il presidente decide se concedere la parola dopo la richiesta del consigliere in merito al fatto personale.

3. Il presidente ha facoltà di togliere la parola ai consiglieri che, ripresi, abbiano superato il limite di cinque minuti.

4. Chiusa la discussione generale e prima della votazione i consiglieri possono intervenire per dichiarazione di voto per non più di tre minuti. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse dichiarazioni per spiegare i motivi dell'astensione, sempre nel tempo massimo di tre minuti.

Art. 20.

Disciplina delle votazioni

1. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo proposto.

2. Qualora siano stati presentati più emendamenti essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario; prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi.

3. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.

4. I provvedimenti vengono posti in votazione finale dal presidente. Le votazioni possono aver luogo per alzata di mano, per appello nominale e per scrutinio segreto.

5. Nel concorso di diverse domande quella per scrutinio segreto prevale, se sostenuta da almeno sei consiglieri in carica, su quella per appello nominale, e quella per appello nominale prevale su quella per alzata di mano.

6. Nelle questioni riguardanti persone la votazione avviene a scrutinio segreto, salvo quanto disposto da legge e regolamento in materia di ricorsi.

7. Nelle votazioni a scrutinio segreto lo spoglio è effettuato dall'ufficio di presidenza del Consiglio nazionale integrato dal segretario e da due scrutatori designati dal presidente.

8. I provvedimenti riguardanti l'approvazione del bilancio preventivo, le variazioni di bilancio e il rendiconto dell'esercizio devono essere votati nel loro complesso per appello nominale.

9. Tutti gli atti contabili e la relativa documentazione devono essere a disposizione dei consiglieri, che hanno facoltà di consultare anche i giustificativi, almeno dieci giorni prima della seduta del Consiglio nazionale convocato per l'approvazione dell'esercizio.

10. Le decisioni del Consiglio nazionale vengono pubblicizzate per estratto, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Analogamente le decisioni sui ricorsi saranno rese pubbliche dopo l'avvenuta notifica alle parti.

Art. 21.

Validità delle deliberazioni

1. Ogni deliberazione del Consiglio è presa a maggioranza dei voti validi, salvo che per quelle materie per le quali sia prescritta una maggioranza diversa. I voti espressi mediante schede bianche e nulle nonché le astensioni si computano solo ai fini del quorum degli aventi diritto al voto. Nelle votazioni a scrutinio segreto il consigliere che non intende partecipare al voto deve dichiararlo. In caso di parità di voti e con il sistema di votazione palese prevale il voto del presidente. In caso di parità di voti con l'adozione dello scrutinio segreto la proposta è respinta. Il risultato della votazione è proclamato dal presidente.

2. Nelle votazioni per alzata di mano e per appello nominale vengono verbalizzati i nominativi dei consiglieri che hanno espresso voto contrario e di quelli che si sono astenuti.

Art. 22.

Mozioni di fiducia e di sfiducia

1. Le mozioni di fiducia e di sfiducia al Comitato esecutivo e alle singole cariche interne vengono discusse nella seduta successiva a quella di presentazione, da convocarsi secondo quanto disposto dall'art. 16 del presente regolamento per i casi di urgenza. Devono essere motivate e votate per appello nominale. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno dodici consiglieri.

Capo III
Ricorsi al Consiglio nazionale

Art. 23.

Ricorsi relativi ad iscrizioni o cancellazioni

1. Le impugnazioni relative a deliberazioni dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti in tema di iscrizione all'Albo, o di cancellazione dagli elenchi o dai registri di cui all'art. 59 del D.P.R. 115/1965 devono essere proposte al Consiglio nazionale. Il ricorso deve essere presentato, corredato da contributi e tasse, presso il Consiglio regionale che ha emesso il provvedimento impugnato nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica. Il ricorso in bollo con 3 copie in carta libera deve essere depositato unitamente alla documentazione in esso menzionata e a margine del ricorso, a cura della segreteria, è annotata la data di presentazione.

2. I ricorsi avverso le delibere di cancellazione dall'albo, dagli elenchi e dal registro hanno effetto sospensivo.

3. In caso di accoglimento del ricorso il Consiglio nazionale delibera anche in merito alla restituzione della quota tassa di pertinenza del Consiglio, dedotte le spese di notifica.

4. La presentazione può avvenire con deposito a mano, nel qual caso la segreteria rilascerà ricevuta, o mediante notificazione, ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tali ultimi casi la data di spedizione vale come data di presentazione.

5. Decorsi i termini di deposito di cui all'art. 61 del regolamento di esecuzione, il ricorso è inoltrato con i prescritti allegati al Consiglio nazionale nei termini previsti dal medesimo art. 61. Una volta pervenuto al Consiglio nazionale il ricorso è messo a disposizione della presidenza della Commissione istruttoria dei ricorsi. Il presidente del Consiglio nazionale, su proposta del presidente della Commissione, nomina il relatore tra i componenti della Commissione stessa. Il consigliere istruttore ha a disposizione tutti gli atti e documenti relativi al ricorso nonché gli atti riguardanti le indagini eventualmente disposte a norma dell'art. 63 del regolamento di esecuzione.

6. Il soggetto che abbia presentato istanza di iscrizione o di reinscrizione all'Albo, al Registro dei praticanti e agli elenchi annessi ha facoltà di ricorrere al Consiglio nazionale quando siano trascorsi 60 giorni dalla presentazione senza che il Consiglio regionale abbia provveduto a deliberare o a emettere un provvedimento istruttorio.

Art. 24.

Istruttoria dei ricorsi

1. Il relatore, nei 5 giorni successivi alla nomina, comunica al presidente del Consiglio nazionale la propria accettazione o fa presente il proprio impedimento giustificandone i motivi.

2. Il presidente del Consiglio nazionale, ove ritenga fondati i motivi dell'impedimento, provvede alla nomina di un nuovo relatore.

3. Il relatore redige una relazione sul ricorso, che deve essere sottoposta all'esame collegiale della Commissione istruttoria.

4. In caso di vizi procedurali dedotti o rilevati d'ufficio e ritenuti insanabili, la Commissione, senza entrare nel merito, redige una relazione che trasmette al presidente del Consiglio nazionale affinché la ponga all'ordine del giorno della prima riunione utile.

5. Il Consiglio decide se:

a) annullare la delibera e rinviare gli atti al Consiglio regionale dell'Ordine perché rinnovi il procedimento nel caso di vizi procedurali essenziali quali i vizi del contraddittorio ovvero di violazione del diritto di difesa, qualora non siano stati nel frattempo sanati;

b) rinviare gli atti alla Commissione in caso di vizi formali diversi dai precedenti perché si pronuncii sul merito.

6. Le relazioni da sottoporre al Consiglio nazionale sono approvate dalla Commissione a maggioranza semplice e trasmesse al presidente del Consiglio nazionale che, almeno 5 giorni prima della seduta fissata per la discussione, le mette a disposizione dei consiglieri.

7. Nell'esame dei ricorsi hanno priorità le istanze per il riconoscimento del praticantato.

Art. 25.

Convocazione delle parti

1. La Commissione istruttoria per i ricorsi o il Consiglio nazionale possono sentire le parti che lo abbiano richiesto ai sensi dell'art. 63 del regolamento di esecuzione.

2. L'eventuale convocazione avviene mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, spedita almeno dieci giorni prima della seduta fissata per la discussione. Nella convocazione debbono essere indicati il giorno e l'ora della seduta.

3. Il ricorrente, in caso di assenza o di impedimento o comunque qualora lo ritenga opportuno, può essere rappresentato da un avvocato iscritto nell'Albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori.

4. Nell'assenza non motivata del soggetto convocato, la Commissione o il Consiglio nazionale possono procedere sulla base degli atti in loro possesso.

5. La mancata presentazione di testi iscritti all'Albo verrà segnalata all'Ordine di appartenenza per eventuali provvedimenti.

6. Il ricorrente o il suo legale rappresentante possono essere interrogati soltanto dal presidente della Commissione istruttoria e dal relatore.

7. In Consiglio nazionale i consiglieri che intendono porre domande al ricorrente o al suo legale rappresentante possono farlo per il tramite del presidente del Consiglio nazionale. Sono ammesse le sole domande pertinenti all'argomento di discussione.

Art. 26.

Trattazione dei ricorsi

1. La segreteria del Consiglio nazionale invia per posta elettronica l'elenco dei ricorsi a tutti i componenti del Consiglio, almeno 10 giorni prima del giorno fissato per la trattazione. La segreteria mette a loro disposizione, almeno 5 giorni prima, copie degli stessi e delle deliberazioni impugnate, gli atti relativi, nonché la proposta della Commissione, se già disponibile.

2. Ai sensi della normativa vigente i consiglieri hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti inseriti nei fascicoli e relativi ai ricorsi posti all'ordine del giorno del Consiglio nazionale.

3. Entro 30 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio nazionale verrà trasmesso a tutti i consiglieri l'elenco dei procedimenti pendenti.

4. L'elenco dovrà comprendere: nome del ricorrente, data e numero di protocollo del ricorso, materia a cui si riferisce, nome del relatore, se già nominato, e proposta della Commissione istruttoria, se già deliberata.

5. Sui ricorsi pervenuti successivamente dovrà essere fornito ai consiglieri l'aggiornamento, con gli elementi disponibili, prima di ogni sessione del Consiglio nazionale. I consiglieri sono tenuti al mantenimento del segreto d'ufficio.

6. La discussione del ricorso ha inizio con la lettura, da parte del consigliere istruttore o, in sua assenza, da parte di altro membro della Commissione, della relazione e delle conclusioni della Commissione.

7. La proposta della Commissione istruttoria può essere votata immediatamente salvo che uno o più consiglieri chiedano di intervenire. Se nel corso della discussione vengono avanzate proposte diverse da quelle della Commissione, le più favorevoli al ricorrente vanno poste in votazione per prime.

8. Qualora la proposta sia formulata dalla Commissione istruttoria all'unanimità, è ammesso solo un intervento a favore e uno contro prima della votazione. Resta salvo il diritto di ciascun consigliere di esprimere la propria dichiarazione di voto secondo l'art. 19 del presente regolamento.

9. Le proposte iscritte all'ordine del giorno e non votate per qualsiasi motivo vanno iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva, salvo che il Consiglio non abbia chiesto ulteriori atti istruttori.

Art. 27.

Decisioni sui ricorsi

1. Ogni deliberazione del Consiglio nazionale comunque attinente al ricorso è adottata secondo la procedura prevista dagli artt. 63 e 64 del regolamento di esecuzione.

2. La decisione del ricorso è redatta dal consigliere istruttore a norma dell'art. 64 del regolamento di esecuzione e quindi depositata presso la segreteria del Consiglio nazionale.

3. La decisione del Consiglio nazionale, nell'accogliere o respingere il ricorso, può annullare, revocare o modificare la delibera impugnata nei limiti dei motivi di ricorso.

4. In tema d'iscrizione d'ufficio nel registro dei praticanti, la decisione di accoglimento del ricorso da parte del Consiglio nazionale contiene il mandato al Consiglio regionale di iscrivere il ricorrente nel registro dei praticanti con decorrenza dalla data fissata nella decisione, in analogia a quanto previsto dall'art. 43 del regolamento di esecuzione, e vale come dichiarazione di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del D.P.R. 21 settembre 1993 n. 384.

5. In caso di accoglimento del ricorso da parte del Consiglio nazionale per l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti o negli elenchi speciali, l'iscrizione decorre dalla data di presentazione dell'istanza al Consiglio regionale.

Capo IV

Attività del Consiglio nazionale

Art. 28.

Funzioni del Consiglio nazionale

1. Il Consiglio nazionale determina con proprio regolamento:

a) le norme contabili e tecniche per l'amministrazione del Consiglio stesso;

b) le modalità e i criteri per l'organizzazione dei corsi di formazione continua e per l'assolvimento del medesimo obbligo da parte degli iscritti, previo parere favorevole del Ministero della Giustizia;

c) i criteri di autorizzazione per lo svolgimento del tirocinio, previo parere vincolante del Ministero della Giustizia.

2. Il Consiglio nazionale provvede:

a) al coordinamento delle iniziative e attività degli Ordini regionali anche attraverso incontri bilaterali o richieste di atti e notizie ritenuti necessari;

b) alla organizzazione e alle modalità di funzionamento della Consulta dei presidenti e vicepresidenti e al rispetto degli indirizzi formulati in sede nazionale in materia di scuola di giornalismo per le finalità di cui all'art. 20-bis del D.P.R. 115/1965 e ss.mm.ii.;

c) alla promozione e coordinamento di iniziative, ricerche, incontri e seminari di studio a carattere professionale, con particolare riferimento a quelli intesi a favorire la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento tecnico e culturale della categoria;

d) alla definizione e aggiornamento dei principi e delle norme di comportamento che devono essere osservati nell'esercizio della professione;

e) alla raccolta sistematica dei provvedimenti professionali in materia deontologica;

f) alla segnalazione ai Consigli regionali di fatti riguardanti l'osservanza delle regole della deontologia professionale;

g) a far osservare ai Consigli regionali dell'Ordine l'obbligo di tenere e pubblicare l'anagrafe degli iscritti conformemente alla normativa vigente e di trasmettere in via telematica tutti i dati dell'Albo regionale rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'Albo nazionale;

h) a determinare ai sensi dell'art. 20-bis della legge 69/1963 il quadro di indirizzi per lo svolgimento del praticantato nelle strutture di formazione al giornalismo promosse dalle università o da enti pubblici o privati e a riconoscere la conformità agli indirizzi predeterminati mediante apposite convenzioni;

i) a stipulare convenzioni collettive negoziate per l'assicurazione degli iscritti;

l) a stipulare convenzioni quadro con i ministeri competenti per lo svolgimento del tirocinio nell'ambito di corsi di studi universitari o gestiti da pubbliche amministrazioni;

m) a formulare proposte al Ministero della Giustizia, al fine di acquisirne il parere vincolante, per l'autorizzazione all'organizzazione di corsi di formazione continua.

3. Restano ferme le ulteriori attribuzioni del Consiglio nazionale stabilite dalle norme vigenti.

Art. 29.

Indennità e rimborsi

1. Il Consiglio nazionale, a norma dell'art. 20 lettera f) della legge istitutiva, fissa con propria deliberazione, i criteri e la misura delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondere alle cariche istituzionali, ai componenti del Comitato esecutivo, ai componenti del Consiglio nazionale, ai componenti del Collegio dei revisori, ai componenti delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro, ai commissari d'esame e ai componenti del Consiglio di disciplina nazionale.

2. Ai consiglieri nazionali presenti al momento dell'appello nominale e che risultino assenti in sede di verifica del numero legale, sia attraverso un nuovo appello che nelle votazioni a scrutinio segreto, senza avere preventivamente giustificato l'assenza al segretario o senza aver dichiarato la volontà di allontanarsi dall'aula ovvero di non partecipare al voto, l'indennità di presenza per quella specifica seduta viene dimezzata.

Art. 30.

Quote annuali e diritti di segreteria

1. Il Consiglio nazionale stabilisce, con deliberazione da adottarsi entro il mese di dicembre, la misura delle quote dovute dagli iscritti ai sensi dell'art. 20 lettere f) e g) della legge istitutiva nonché determina la misura dei diritti di segreteria dovuti per prestazioni di sua competenza ai sensi dell'art. 27, primo comma, del regolamento di esecuzione.

Art. 31.

Modifiche al regolamento

1. Tutte le modifiche al presente regolamento devono essere approvate dal Ministero della Giustizia.

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI TECNOLOGI ALIMENTARI**

Comunicato concernente i risultati delle elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio dell'Ordine nazionale dei tecnologi alimentari

La Commissione incaricata di procedere all'accertamento del risultato delle elezioni indette per la nomina dei componenti

del Consiglio dell'Ordine nazionale dei tecnologi alimentari, si è riunita il giorno 11 dicembre 2019 presso il Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 23, comma 4° della legge 18 gennaio 1994, n. 59.

Esaminate le schede elettorali trasmesse dagli Ordini regionali, verificata l'osservanza delle norme di legge ed accertati i risultati complessivi delle elezioni, ha proclamato eletti componenti del Consiglio nazionale i seguenti professionisti:

| CANDIDATO | DATA ISCRIZIONE ORDINE | ORDINI TERRITORIALI | NUMERO VOTI OTTENUTI |
|---------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| BARAVELLI Vanni | 31.1.2000 | Emilia Romagna-Toscana-Marche-Umbria | 4 |
| SALVATO Giovanna | 23.3.2000 | Campania-Lazio | 4 |
| POSILLIPO Dario | 2.8.2001 | Campania-Lazio | 4 |
| BIANUCCI Luca | 15.5.2002 | Puglia-Veneto-Trentino | 4 |
| TODARO Aldo | 10.1.2003 | Sicilia-Sardegna | 4 |
| ASPESI Lorenzo | 29.5.2006 | Lombardia-Liguria | 4 |
| CONDELLI Nicola | 5.2.2007 | Basilicata -Calabria | 4 |
| BASEZZI Davide | 19.1.2000 | Lombardia-Liguria | 3 |
| CRISCUOLI Giovanni | 31.1.2000 | Puglia | 3 |
| PIUSSI Daniela | 9.2.2000 | Abruzzo-Friuli Venezia Giulia | 3 |
| DE CAMILLIS Sabrina | 6.3.2000 | Molise-Sicilia-Sardegna | 3 |

PARTE SECONDA

ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Conferimento delle funzioni direttive giudicanti

D.P.R. 20.11.2019 – REG. C.C. 11.12.2019

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Mantova, a sua domanda, del dott. Carmelo LEOTTA, nato a Fiumefreddo di Sicilia il 21 giugno 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Busto Arsizio, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti

DD.MM. 23.12.2019

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Monica GALASSI, nata a Ravenna il 18 gennaio 1966, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice presso il Tribunale di Forlì, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di presidente di sezione, sezione penale.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Vincenzo TERRANOVA, nato a Roma il 21 luglio 1956, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Palermo con funzioni di presidente di sezione, settore penale.

Conferma nelle funzioni semidirettive giudicanti

DD.MM. 23.12.2019

Decreta la conferma della dott.ssa Ornella D'ORAZI, nata a Capua il 15 gennaio 1954, nell'incarico di presidente di sezione del Tribunale Siracusa, con decorrenza dall'8 giugno 2019.

Decreta la conferma della dott.ssa Alida PALUCHOWSKI, nata a Forlì il 18 novembre 1954, nell'incarico di presidente di sezione del Tribunale Milano, con decorrenza dal 17 agosto 2019.

Conferma nelle funzioni semidirettive requirenti

DD.MM. 23.12.2019

Decreta la conferma del dott. Carmine RENZULLI, nato a Nola l'1 gennaio 1956, nell'incarico di Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, con decorrenza dal 3 marzo 2019.

Decreta la conferma della dott.ssa Marisa SCAVO, nata a Catania il 7 maggio 1954, nell'incarico di procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Catania, con decorrenza dal 4 settembre 2019.

Collocamenti fuori dal ruolo organico della Magistratura e conferma

D.M. 14.1.2020

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Aldo RESTA, nato a Taranto il 13 luglio 1971, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Bologna, per essere destinato, con il suo consenso, al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia con funzioni di magistrato addetto alla Direzione Generale dei magistrati.

D.M. 14.1.2020

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Serena PAPINI, nata a Borgomanero (NO) il 22 gennaio 1981, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente con funzioni di giudice del Tribunale di La Spezia, per essere destinata, con il suo consenso, al Dipartimento per gli affari di giustizia del medesimo Ministero, con funzioni amministrative.

DD.MM. 14.1.2020

Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura della dott.ssa Carmela Chiara PALERMO, nata a Campomaggiore il 12 aprile 1969, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente componente dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, di cui al DPCM 12 giugno 2013, per essere destinata, con il suo consenso, nel contingente del personale previsto per gli Uffici di diretta collaborazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con l'incarico di Capo dell'Ufficio Legislativo vicario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Riassegnazione*D.M. 23.12.2019*

Decreta la riassegnazione del dott. Guido BUFARDECI, nato a Grosseto il 22 maggio 1959, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale per i Minorenni di Torino, alla sede di provenienza del Tribunale di Pisa, con funzioni di giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, con decorrenza dal 3 dicembre 2019.

Applicazioni extradistrettuali e proroghe*D.M. 23.12.2019*

Decreta l'applicazione extradistrettuale al Tribunale di Messina - sezione immigrazione, della dott.ssa Alessandra SANTALUCIA, consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Catania, per un periodo di diciotto mesi, a decorrere dal 10 dicembre 2019.

DD.MM. 23.12.2019

Decreta la proroga dell'applicazione extradistrettuale al Tribunale di Caltanissetta del dott. Emilio ALPARONE, giudice del Tribunale di Palermo, per ulteriori sei mesi.

Decreta la proroga dell'applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord in Aversa della dott.ssa Valeria VINCI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, per ulteriori sei mesi.

Conferma della nomina a Commissario per la liquidazione degli usi civici*D.M. 23.12.2019*

Decreta la conferma della nomina del dott. Fabrizio COSENTINO, nato a Roma l'11 ottobre 1961, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Catanzaro, a Commissario per la liquidazione degli Usi Civici per la regione Calabria, per un ulteriore quadriennio.

Variazione di dati anagrafici*D.M. 23.12.2019*

Decreta, in tutti gli atti di carriera della dott.ssa Giovanna FERRERO, nata ad Aosta il 26 dicembre 1961, il nome è "Giovanna" e non "Giovanna Maria Elvira" in modo che per l'avvenire risulti "Giovanna FERRERO".

Positivo superamento della sesta valutazione di professionalità*DD.MM. 10.12.2019*

Decreta di riconoscere al dott. Mario CANALE, nato a Napoli il 27.8.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura CRESTA, nata a Genova il 27.1.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Genova, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonella DRAGOTTO, nata a Genova il 9.3.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Genova, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della quarta valutazione di professionalità*DD.MM. 10.12.2019*

Decreta alla dott.ssa Silvia BAGLIVO, nata a Novara il 18.1.1975, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Novara, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta alla dott.ssa Cecilia BERNARDO, nata a Roma il 2.1.1974, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta alla dott.ssa Filomena DE SANZO, nata a Cosenza il 26.2.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cosenza, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta alla dott.ssa Lucia MINAURO, nata a Telese Terme il 17.10.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta al dott. Roberto NOTARO, nato a Napoli l'1.10.1976, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta alla dott.ssa Francesca Patrizia SICARI, nata a Messina il 12.10.1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Reggio Calabria, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della seconda valutazione di professionalità

DD.MM. 10.12.2019

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Flavia FELACO, nata a Caserta il 16.1.1981, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco SANTOSUOSSO, nato a Venezia l'1.7.1978, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Comunicati concernenti nomine e conferme di consiglieri onorari delle Sezioni per i minorenni presso le Corti di Appello, per il triennio 2020 - 2022

D.M. 10.12.2019

Decreta

- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di BARI per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:

1. AMATI Ilenia Annunziata;
2. CALO' Donato Vito Saverio Rodolfo;
3. CAMPO Cinzia;
4. CORVAGLIA Luigi Giovanni;
5. MAGGIO Damiano;
6. MASTROVITO Maria;
7. NARDELLI Gioconda;
8. PETRUZZELLI Antonio;
9. SCAGLIARINI Roberta;

- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di BARI per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:

1. AMOIA Aldo;
2. BEN AMOR Samira;
3. BRUGNOLA Vito Mauro;
4. MANNARINO GARBELLANO Maria Assunta;
5. PAPAGNA Sonia;
6. PISANO Cosimo;
7. PRONTERA Ippazio;
8. VASTARELLA Valerio.

D.M. 10.12.2019

Decreta

- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di PALERMO per il triennio 2020-2022, il seguente aspirante:

1. SEMINARIO Fabio.

D.M. 10.12.2019

Decreta

- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di PERUGIA per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:

1. BRACCALENTI Alessandro;

- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di PERUGIA per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:

1. BAQUE' Benedetta;
2. BUZI Maria;
3. CHELI CRISPOLTI Giampiero;

4. COPPI Valentina;
5. MARINELLI Maria;
6. PACIOTTI Matteo;
7. SCHINOPPI Luca.

D.M. 10.12.2019

D e c r e t a

- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di POTENZA per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:

1. CARLUCCI Leonardo;
2. CASO Simona;
3. DI STEFANO Anna Paola.
4. FACENDOLA Rosaria Giovanna;
5. LIZZADRO Feliciano;
6. MANICONE Anna Maria;
7. MANIERI Giuseppe;
8. MARSICOVETERE Angelina;
9. POERIO Stefania;
10. SASSANO Chiara;

- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di POTENZA per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:

1. MESSINA Roberta;
2. ACUCCELLA Antonella;
3. MEDURI Carmelo Francesco;
4. STEFANELLI Fabio;
5. BORRUSO Leonardo;
6. COCINA Giovanni;
7. CASAMASSIMA Vito Domenico.

D.M. 10.12.2019

D e c r e t a

- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di TRIESTE per il triennio 2020-2022, il seguente aspirante:

1. AITA Maria.

Comunicati concernenti nomine e conferme di giudici onorari dei tribunali per i minorenni, per il triennio 2020 - 2022

D.M. 10.12.2019

D e c r e t a

- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Bolzano per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:

1. BIZZOTTO Eugenio;
2. FAZZI Roberta;

3. GHIRARDO Alessandro;
4. GRUBER Rudi;
5. KRISMER Sabine;
6. LINTNER Maria;
7. SANTIFALLER Ludwig Giacomo;
8. SCOLATI Felicità;
9. STENICO Valentina;
10. TERAZZI Diego;
11. WINKLER Hannelore;

- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Bolzano per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:

1. COENEN Margit
2. LEMAYR Franz.

D.M. 10.12.2019

D e c r e t a

- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di CAMPOBASSO per il triennio 2020-2022, il seguente aspirante:

1. DE OTO Gennaro;

- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di CAMPOBASSO per il triennio 2020-2022, il seguente aspirante:

1. DI STEFANO Irene.

D.M. 10.12.2019

D e c r e t a

- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di GENOVA per il triennio 2020-2022, il seguente aspirante:

1. PATRONE Chiara

D.M. 10.12.2019

D e c r e t a

- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di L'AQUILA per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:

1. SIMONE Marco;
2. PEZZOPANE Marco.

DEFUNTI

Il dott. Alfonso FLORIO, nato a Foggia il 3 novembre 1959, già giudice del Tribunale di Firenze, è deceduto il giorno 24 dicembre 2019.

Pubblicazione a cura e per conto del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - (Art. 9 del Regolamento 4 marzo 1926, n. 371).

Dipartimento per gli affari di giustizia - Ufficio del Capo Dipartimento

Indirizzo posta elettronica: bollettinufficiale@giustizia.it

Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.p.A.